



Al Prefetto della Provincia di Firenze

Firenze, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze
(ad eccezione dei Sindaci di Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino)

Ai Sigg.ri Dirigenti dei Commissariati di *San Giovanni, Oltrarno, Rifredi-Peretola*, Empoli, Sesto Fiorentino

e, p.c. Alla Questura di Firenze

LORO SEDI

Oggetto: attività della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive.

Come noto, l'autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. (r.d. n. 773/1931) per l'accensione di fuochi d'artificio è di esclusiva competenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, che può tuttavia valutare, in base all'entità delle accensioni e del prevedibile afflusso di pubblico, se richiedere alla Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive di cui all'art. 9 del d.l. n. 119/2014 (d'ora in avanti Commissione), un parere – non obbligatorio e non vincolante - in ordine all'idoneità del sito e agli artifici impiegabili.

Al riguardo, ed al fine di rendere l'intero procedimento autorizzatorio quanto più efficiente possibile, appare pertanto opportuno ricordare le modalità attraverso le quali è possibile richiedere alla Commissione il parere in parola.

Si ricorda preliminarmente che l'intera materia è disciplinata da una serie di circolari del Ministero dell'Interno (datate 11 gennaio 2001, 20 maggio 2014 e 5 luglio 2017) e dell'ENAC (23 luglio 2003), oggi disponibili anche nel sito web di questa Prefettura¹ e che riepilogano i principi e criteri fondamentali cui l'Autorità di P.S. deve attenersi nell'esame delle richieste di autorizzazione.

Per quanto attiene nello specifico le attività della Commissione, si precisa che:

- la richiesta di parere dovrà pervenire alla Prefettura di Firenze – Area I Bis almeno 30 giorni prima dello spettacolo pirotecnico, per consentire l'analisi della documentazione prodotta, eventuali richieste di integrazione della stessa e, se necessario, l'effettuazione di idoneo sopralluogo;
- l'Autorità di P.S. avrà cura di verificare, previo proprio sopralluogo, che l'effettivo stato dei luoghi sia conforme a quanto risultante dalla documentazione prodotta, dandone espressa assicurazione nella richiesta di parere trasmessa alla Commissione;

¹



Al Prefetto della Provincia di Firenze

- in caso di effettiva necessità di sopralluogo, stante il disposto dell'art. 49 TULPS, l'Autorità di P.S. richiedente il parere dovrà provvedere ad organizzare il trasferimento dei membri della Commissione dalla sede di questa Prefettura fino a destinazione e ritorno.

Si ricorda inoltre che la Commissione non rinnoverà il proprio parere per siti o spettacoli sui quali si sia già espressa in precedenza, a meno che non siano intervenuti significativi cambiamenti nell'area e/o nella tipologia di spettacolo; cambiamenti che dovranno essere appositamente evidenziati all'atto della richiesta di parere.

Per quanto concerne infine la documentazione tecnica che dovrà essere prodotta a corredo della richiesta di parere della Commissione, la stessa - sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia di un documento del dichiarante - dovrà contenere:

1. planimetria generale effettivamente in scala 1:1000, riportante la linea di sparo, l'area di ricaduta, l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie di accesso e di fuga;
2. planimetria descrittiva effettivamente in scala 1:500, riportante la linea di sparo, l'area di ricaduta, l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie di accesso e di fuga;
3. le planimetrie di cui ai punti precedenti devono essere adeguatamente quotate per consentire la corretta valutazione dei luoghi e degli allestimenti;
4. aerofotogrammetria della zona riportante la linea di sparo, l'area di ricaduta, l'area di sicurezza, la posizione del pubblico, le vie di accesso e di fuga;
5. relazione tecnica descrittiva sullo stato dei luoghi che dovrà chiarire gli aspetti geomorfologici sia del terreno (piano, pendio, bosco, area coltivata ecc.) sia delle vie di accesso e di esodo (sterrato, asfalto, carrabile, pedonale ecc.) e dovrà segnalare in particolare la presenza di e la distanza da linee elettriche e telefoniche, gasdotti, metanodotti, depositi di G.P.L., aree boscate ed altro;
6. relazione descrittiva della tipologia di spettacolo che si intende effettuare e elenco degli artifici impiegati comprensivo di classificazioni e distanza di sicurezza prescritta;
7. indicazione delle misure di prevenzione incendi che si intendono adottare e assicurazione dell'impiego di personale debitamente formato ai fini antincendio e munito di attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. n. 609/1996.

Le indicazioni sopra riepilogate, condivise dalla Commissione nella seduta del 18.10.2017, sono strettamente funzionali alla corretta ed efficiente gestione, da parte dei vari attori istituzionali coinvolti, delle procedure di autorizzazione all'accensione dei fuochi di artificio, con lo specifico fine di garantire la tutela della pubblica incolumità; si confida pertanto nella consueta, sensibile collaborazione che le SS.LL. vorranno cortesemente assicurare.

IL PREFETTO
(Giuffrida)

[Handwritten signature]
VA/mrb

[Handwritten signature]